



# **COMUNE DI TODI**

## **Provincia di Perugia**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

**(Legge 160/2019 – Art. 1, commi 816-836 e 846-847)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2021**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **TITOLO I - IMPIANTI PUBBLICITARI**

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Impianti pubblicitari

Articolo 4 - Tipologie di impianti pubblicitari

Articolo 5 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

### **TITOLO II- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

Articolo 6– Autorizzazioni

Articolo 7 - Istanze per i messaggi pubblicitari

Articolo 8 - Istruttoria amministrativa

Articolo 9 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Articolo 10 - Rinnovo, proroga e disdetta

Articolo 11 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione per motivi di pubblico interesse

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Articolo 13 - Rimozione della pubblicità

Articolo 14- Anticipata rimozione

Articolo 15 - Divieti e limitazioni

Articolo 16- Pubblicità sonora

Articolo 17– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

### **TITOLO III – COLLOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI**

Articolo 18 - Caratteristiche tecniche

Articolo 19 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

Articolo 20 - Dimensioni

Articolo 21 - Sanzioni

### **TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

Articolo 22– Presupposto del canone

Articolo 23- Soggetto passivo

Articolo 24 - Modalità di applicazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Articolo 25 - Modalità di applicazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

Articolo 26 - Tariffa standard

Articolo 27 - Criteri per la determinazione del canone

Articolo 28 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

Articolo 29 – Dichiarazione

Articolo 30 - Tariffe particolari per la diffusione di messaggi pubblicitari

Articolo 31 – Riduzioni

Articolo 32 - Esenzioni

Articolo 33- Pagamento del canone

## **CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 34 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 35 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 36 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 37 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 38 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 39 - pubbliche affissioni relative a annunci funebri e relativi ringraziamenti funebri e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi.

Articolo 40- Riduzione del diritto

Articolo 41- Esenzione dal diritto

Articolo 42- Pagamento del canone  
Articolo 43- Rimborsi e compensazione  
Articolo 44- Norme di rinvio

## **CAPO IV – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

### **TITOLO I – TIPI DI OCCUPAZIONE**

Articolo 45 – Disposizioni generali  
Articolo 46 - Tipi di occupazione  
Articolo 47 - Occupazioni occasionali  
Articolo 48 - Occupazioni d’urgenza  
Articolo 49 - Occupazioni abusive

### **TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

Articolo 50 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico  
Articolo 51 - Rilascio della concessione  
Articolo 52 - Concessione e/o autorizzazione  
Articolo 53 - Obblighi del concessionario  
Articolo 54 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive  
Articolo 55 - Durata dell’occupazione  
Articolo 56 - subentro nella concessione  
Articolo 57 - Rinnovo, proroga e disdetta  
Articolo 58 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio  
Articolo 59 - Decadenza ed estinzione della concessione  
Articolo 60 - Rimozione delle opere

### **TITOLO III - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

Articolo 61 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico  
Articolo 62 - Classificazione delle strade  
Articolo 63 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni  
Articolo 64 - Modalità di applicazione del canone  
Articolo 65 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità  
Articolo 66 - Soggetto passivo  
Articolo 67 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante e manifestazioni fieristiche  
Articolo 68 - Attività di propaganda elettorale, raccolta firme, fondi, scopi assistenziali e politici  
Articolo 69 - Esenzioni  
Articolo 70 - Agevolazioni  
Articolo 71 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti  
Articolo 72 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

## **CAPO V – ACCERTAMENTI E SANZIONI**

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva  
Articolo 74 – Rimborsi e compensazione  
Articolo 75 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni  
Articolo 76 - Autotutela  
Articolo 77 - Ravvedimento Operoso  
Articolo 78 - Funzionario Responsabile  
Articolo 79 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 80 - Regime transitorio  
Articolo 81 - Disposizioni finali

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO A** - Impianti destinati a Pubbliche Affissioni

**ALLEGATO B** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

**ALLEGATO C** - Elenco spazi destinati a propaganda elettorale, raccolta firme, fondi, propaganda, ideologica, scopi assistenziali e politici

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone Unico di cui all'articolo 1, da comma 816 a comma 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Canone di cui al precedente comma sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2**

#### **Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, intendendosi come tale quello comunque accessibile al pubblico .
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Per lo stesso soggetto passivo, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie degli impianti pubblicitari installati sulla stessa area soggetta al pagamento del suolo pubblico, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico per la superficie eccedente.

### **Articolo 3**

#### **Impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica: comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Vigente Regolamento.

### **Articolo 4**

#### **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

##### **Insegna di esercizio:**

contengono le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

##### **Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

**Pubblicità su veicoli e natanti:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

**Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

**Pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

**Impianti pubblicitari:**

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

**Impianto pubblicitario di servizio:**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**Impianto di pubblicità o propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

**Cartello:**

qualunque manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse.

**Preinsegna:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

## **Articolo 5**

### **Il piano generale degli impianti pubblicitari**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del

D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

### **Articolo 5**

#### **Il piano generale degli impianti pubblicitari**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di tutela dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

### **Articolo 6**

#### **Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

### **Articolo 7**

#### **Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari, che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento, sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la

consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal presente Regolamento.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
- f) ulteriori specifiche tecniche descritte nella apposita modulistica.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

9. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

10. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

## **Articolo 8**

### **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza inoltrata al Responsabile del Procedimento Amministrativo. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

8. Le autorizzazioni per il posizionamento e l'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati sono rilasciate dal Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità a quanto dispone il quarto comma dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n° 285.

9. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

10. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto in bollo, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

11. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

12. La variazione della pubblicità che determina modificazione dell'ubicazione, della superficie esposta o della tipologia, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere preventivo assenso del Comune. Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'autorizzazione iniziale.

13. L'esposizione di mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione è da qualificarsi come pubblicità abusiva e, come tale, da perseguire con l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie previste dalla normativa.

14. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

15. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

16. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

17. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

## **Articolo 9**

### **Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita



comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

#### **Articolo 10**

##### **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di relativa istanza presentata nel termine di 60 giorni prima della scadenza.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Nello specifico non è dovuto il pagamento del Canone con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della disdetta.

#### **Articolo 11**

##### **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione per motivi di pubblico interesse**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

#### **Articolo 12**

##### **Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

#### **Articolo 13**

##### **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

#### **Articolo 14**

##### **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **Articolo 15**

##### **Divieti e limitazioni**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e nel decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Tutti le limitazioni ed i divieti imposti dalle norme di cui al precedente comma si intendono integralmente recepiti dal presente Regolamento.

3. È in ogni caso vietato:

a) effettuare pubblicità mediante distribuzione o lancio di volantini o di altro materiale pubblicitario, ad esclusione di quella effettuata all'interno dei pubblici esercizi o presso le abitazione ed altri edifici privati e di quella di natura ideologica;

b) effettuare forme pubblicitarie in difformità della normativa vigente e delle disposizioni indicate nelle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dal Comune;

c) effettuare pubblicità con pannelli, stendardi, striscioni e simili, comunque posizionati sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale.

d) la pubblicità inerente gli spettacoli viaggianti a condizione che non facciano uso delle paline della segnaletica stradale, che sia posizionata per non più di 7 giorni dalla data del primo spettacolo e che sia rimossa entro le 24 ore successive al termine dell'ultimo;

e) la pubblicità effettuata con striscioni che attraversano le pubbliche vie e/o piazze ancorati agli edifici, purché collocati nelle postazioni preventivamente individuate dal Comune;

f) la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni di alto contenuto artistico, culturale, sportivo, sociale e religioso, sempre che non vengano usate le paline della segnaletica stradale e sia direttamente riferibile ai soggetti organizzatori e/o abbia specifica attinenza alle manifestazioni interessate;

g) la pubblicità effettuata in occasione di ricorrenze religiose o di spettacoli aventi attinenza con tradizioni popolari;

h) effettuare pubblicità su suolo privato con cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, carrelli, rimorchi e veicoli in genere, qualora siano posizionati in prossimità di incroci e/o di curve in modo da realizzare le condizioni di confusione, di difficoltà di comprensione, di riduzione di visibilità, di arredo di disturbo o di induzione alla distrazione, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

i) collocare avvisi riguardanti la locazione /o la compravendita di immobili in luoghi diversi dalla facciata di quello direttamente interessato, ovvero dalla recinzione o dal cancello qualora l'immobile sia posizionato all'interno di un'area privata delimitata da tali elementi e, pertanto, non percepibile dalla pubblica via.

j) ancorare striscioni pubblicitari ai pali della pubblica illuminazione ed agli alberi;

k) fissare mezzi pubblicitari sugli alberi con chiodi o altri sistemi;

l) effettuare pubblicità sonora da postazioni fisse, ad eccezione di quella di contenute politico o ideologico.

4. È fatto divieto di effettuare le pubbliche affissioni fuori dagli spazi autorizzati di cui all'allegato "C" al presente Regolamento.

5. Ulteriori divieti e limitazioni potranno essere predisposti dall'Amministrazione comunale mediante l'emissione di apposite ordinanze laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

#### **Articolo 16**

##### **Pubblicità sonora: disciplina**

1. La pubblicità sonora, fuori e dentro i centri abitati, previa autorizzazione, è consentita in forma itinerante, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. Su tutto il territorio comunale possono essere diffusi messaggi di pubblico interesse predisposti dal Sindaco o dall'autorità di Pubblica Sicurezza. Previa autorizzazione del Sindaco è, inoltre, consentita la pubblicità sonora da parte di candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.
3. È vietata ogni forma di pubblicità sonora al Centro Sorico della Città di Todi, ad una distanza minore di m. 500 da ospedali, case di cura, cliniche o residenze sanitarie assistite, case di riposo e di scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.

#### **Articolo 17**

##### **Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

### **TITOLO III – COLLOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **Articolo 18**

##### **Caratteristiche tecniche**

1. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari, collocati entro o fuori il centro abitato, devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.
2. Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, l'amministrazione Comunale potrà richiedere il ripristino assegnando un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procederà alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori da centri abitati, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 50, commi 1° e 2° del citato regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
5. Gli stessi cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti nel centro abitato dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
  - a) avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
  - b) l'uso dei colori verde e rosso dovrà essere improntato alla massima cautela al fine di non causare difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, in particolare in corrispondenza e prossimità delle intersezioni. Tale uso è comunque vietato ad una distanza inferiore a metri 100 dalle intersezioni semaforizzate.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi non potranno essere collocati:
  - a) ad una distanza inferiore a metri 50 da chiese, ospedali, case di riposo,
  - b) ad una distanza inferiore a metri 50 dagli edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e ss. mm. ii. ;
  - c) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e ss. mm. ii.;
7. Nel centro abitato, altresì, le transenne parapetonali da utilizzarsi per la diffusione di messaggi pubblicitari,

dovranno essere collocate nel rispetto dell'art. 23, comma 1 del vigente Codice della Strada e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni delle transenne: minimo m. 0,95 x 0,85 – massimo 1,05 x 1,00;
  - b) dimensioni degli spazi pubblicitari: minimo m. 0,50 x 0,70 – massimo 0,60 x 0,85;
  - c) colori consentiti per le transenne: grigio o nero opaco;
  - d) colori consentiti per gli spazi pubblicitari: tutti con le limitazioni previste dalla legge per i colori rosso e verde.
8. Nel centro abitato è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a tre minuti.

## **Articolo 19**

### **Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, 495.
2. Nel centro abitato il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è autorizzato unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) metri 50 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b) lungo le strade locali, metri 20 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione e metri 10 prima degli impianti semaforici e delle intersezioni;**
  - c) metri 20 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione e metri 10 dopo gli impianti semaforici e le intersezioni;**
  - d) metri 100 dagli imbocchi delle gallerie.
3. La distanza dal limite della carreggiata viene fissata a metri 1,20.
4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri tre.
6. E' consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di metri tre dal limite della carreggiata.
7. Entro il centro abitato gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superfici inferiori a metri quadri 3, possono essere posizionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.23 comma 1 del vigente codice della strada e delle seguenti misure:
  - a) metri 1,20 dal limite della carreggiata;
  - b) metri 10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c) metri 20 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d) metri 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e) metri 20 prima dei segnali di indicazione;
  - f) metri 10 dopo i segnali di indicazione;
  - g) metri 30 dal punto di tangenza delle curve come definiti all'art. 3 comma 1 del vigente codice della strada;
  - h) metri 20 prima delle intersezioni;
  - i) metri 10 dopo le intersezioni;
  - j) metri 50 dagli imbocchi delle gallerie;
8. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situati entro i centri abitati possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi del 3% delle superfici occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio.
9. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari non deve in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

## **Articolo 20**

### **Dimensioni**

1. *I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati non devono superare la superficie di 6 metri quadrati.*
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro il limite minimo di metri 1 x 0,20 e massimo metri 1,50 x 0,30.
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni

sensu di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione;

4. Nei centri abitati la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al sensu di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di metri 1,20 dal limite della carreggiata, è consentita con l'utilizzo della superficie massima prevista dal codice della strada.

#### **Art. 21**

##### **Sanzioni**

1. Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall'art. 23, commi 11 e 12 del vigente codice della strada d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e da altre norme di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, di cui all'art. 7 bis del DLGS.267/2000, quantificata con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

#### **Articolo 22**

##### **Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Articolo 23**

##### **Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 24**

##### **Modalità di applicazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se nella dichiarazione viene indicata la superficie della cornice, questa è esclusa dal calcolo del Canone dovuto.

2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

#### **Art. 25**

##### **Modalità di applicazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizio a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitari o cumulativo.

3. Solo nel caso in cui le pre-insegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il canone è calcolato in base alla superficie

complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

8. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

9. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

11. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

12. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno -

13. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno.

14. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nei giorni consentiti.

15. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi ed alla superficie adibita alla proiezione.

16. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

17. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

18. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

19. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

20. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

21. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

22. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati sono esenti. Nel caso in cui la somma di tutte le superfici degli impianti pubblicitari classificati come insegne di esercizio superino i 5 mq, la superficie complessiva è totalmente imponibile e la tariffa verrà applicata per ogni singola superficie.

23. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadrato, è prevista la preventiva autorizzazione e il contestuale versamento del canone.

## **Art. 26**

### **Tariffa standard**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe<sup>1</sup>.

2. La tariffa standard annua, comunque modificabile, è quella individuata al comma 826 della Legge 860/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. E' applicata nella misura di € 40,00, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare.

3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile, è quella individuata al comma 827 della Legge 860/2019. E' applicata nella misura di € 0,70 , nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

## **Articolo 27**

### **Criteri per la determinazione del canone**

1. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

<sup>1</sup> Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

- a) superficie del mezzo pubblicitario calcolata in mq e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. E 8,5 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.
4. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 3, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e individuato dai rispettivi coefficienti .

### **Articolo 28**

#### **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

### **Articolo 29**

#### **Dichiarazione**

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- locandine;
  - pubblicità su autoveicoli;
  - tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Todi, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

### **Art. 30**

#### **Tariffe particolari per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nei mesi MARZO-APRILE-AGOSTO E SETTEMBRE, relativamente alla sola pubblicità temporanea, viene applicata una maggiorazione del 40% per cento delle tariffe del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.
2. La maggiorazione di cui al punto precedente si applica per le seguenti fattispecie:
- a) per i messaggi pubblicitari di durata non superiore a 3 mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

## Articolo 31

### Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## Articolo 32

### Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) la pubblicità effettuata dalle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali) che perseguono senza scopi di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  - i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel caso in cui la somma di tutte le superfici degli impianti pubblicitari classificati come insegne di esercizio superino i 5 mq, la superficie complessiva è totalmente imponibile e la tariffa verrà applicata per ogni singola superficie;
  - j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;<sup>2</sup>
  - l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  - n) i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, se riportanti la sola dicitura "fittasi/vendesi + descrizione dell'immobile + numero telefonico".

<sup>2</sup> Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.



Qualora detti cartelli contengano anche il logo o il nome di un soggetto intermediario, ai fini dell'esenzione dal canone, la superficie non potrà superare i 300 centimetri quadrati.

### **Articolo 33**

#### **Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PagoPA. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
4. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo calcolato in giorni.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
7. Per l'anno 2021, anno di istituzione del Canone Unico, il versamento del canone dovrà essere corrisposto entro il 31 maggio 2021. Il canone annuale 2021, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, potrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre ed il 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 34**

#### **Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili o aree private sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è quella risultante dall'allegato "C" al presente Regolamento;
3. La ripartizione della destinazione degli attuali impianti per le pubbliche affissioni esistenti è così determinata:
  - per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20 per cento;
  - per le affissioni di natura commerciale l' 80 per cento;

### **Articolo 35**

#### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Todi costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **Articolo 36**

#### **Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la

ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### **Articolo 37**

#### **Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste a carattere commerciale nei periodi MARZO-APRILE-AGOSTO- SETTEMBRE si applica una maggiorazione del 40% della tariffa .
10. Per le affissioni richieste per il giorno di uscita delle affissioni e nei giorni non destinati alle stesse è dovuta la maggiorazione a titolo di diritto d'urgenza del 10% del canone, con un minimo di € 30,98 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è riferita al rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Articolo 38**

#### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

### **Art. 39**

#### **Pubbliche affissioni relative a annunci funebri e relativi ringraziamenti funebri e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi.**

1. Le affissioni di manifesti relativi ad annunci funebri effettuati nei giorni dal lunedì al venerdì effettuati entro la mezzanotte del giorno medesimo sono da considerarsi urgenti. Ne consegue che dovrà essere corrisposta una maggiorazione a titolo di diritti di urgenza nella misura del 10% del canone, con un minimo di € 30,98 per ciascun evento luttuoso/commissione.
2. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti". In tal caso non dovrà essere corrisposto il diritto d'urgenza ma solo il Canone Unico per pubbliche affissioni;

3. Per le affissioni relative a ringraziamenti funebri e agli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi si applica la tariffa del Canone Unico senza alcuna maggiorazione.

4. I manifesti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere affissi fino ad un massimo di 5 giorni. In caso di insufficienza di spazi disponibili, fermo restando la priorità degli annunci funebri rispetto alle altre tipologie di manifesti, si potrà procedere alla affissione coprendo i manifesti già affissi aventi la data meno recente.

5. Nel caso in cui si verifichi quanto disposto al precedente comma 2, le agenzie di onoranze funebri, appena il servizio comunale sarà nuovamente attivo, avranno l'obbligo di comunicare il numero di manifesti affissi, e la loro localizzazione. La comunicazione, debitamente firmata, dovrà contenere la denominazione dell'Agenzia Funebre, il numero di manifesti affissi, e la loro localizzazione e la stessa dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica [tributi@comune.todi.pg.it](mailto:tributi@comune.todi.pg.it).

6. L'affissione diretta di manifesti da parte delle agenzie di onoranze funebri non deve comunque essere effettuata a discapito di manifesti non ancora scaduti. Solo nel caso di insufficienza di spazi disponibili, potrà essere coperta l'affissione recante la data meno recente. 6. Le affissioni sono soggette a rispetto dei vincoli previsti dal regolamento comunale e conseguentemente alla vigilanza da parte dell'Ente nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.41 qualora:

- effettuate in maniera difforme dal regolamento;
- vengano effettuate nei giorni in cui il servizio pubbliche affissioni è attivo

#### **Articolo 40**

##### **Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 32;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), non beneficiano della riduzione nel caso in cui riportano l'indicazione dello sponsor;

3. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), nel caso in cui riportano l'indicazione dello sponsor e abbiano il patrocinio del Comune e di qualsiasi altro Ente Pubblico beneficiano della riduzione di cui al comma 1;

#### **Articolo 41**

##### **Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- i manifesti delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali) che perseguono senza scopi di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Articolo 42**

##### **Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio, con le modalità previste all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o nelle altre forme consentite dalla legge.

### **Articolo 43**

#### **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente con i pagamenti di successive affissioni da effettuare entro l'anno.

### **Articolo 44**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

### **TITOLO I – TIPI DI OCCUPAZIONE**

#### **Articolo 45**

##### **Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì le modalità di determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio<sup>4</sup>.
3. Il Canone è dovuto ogniqualvolta si occupa suolo pubblico e nella misura in cui il suolo medesimo è sottratto all'uso generale della collettività a vantaggio del particolare interesse del singolo.
4. Formano oggetto del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle vie, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, in genere, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Todi.

#### **Articolo 46**

##### **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere :
  - **permanenti** - le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - **temporanee** - le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. Le occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
5. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o

<sup>4</sup> Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

#### **Articolo 47**

##### **Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) l'occupazione di suolo pubblico di durata non superiore ai 15 giorni consecutivi, per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero realizzate con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Todi.

#### **Articolo 48**

##### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, il cui rilascio avverrà a sanatoria.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.

3. L'ufficio provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno del provvedimento a sanatoria, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalle vigenti tariffe.

5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada

6. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

#### **Articolo 49**

##### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale ; rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate fino al momento del rilascio della concessione.

## **TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Articolo 50**

##### **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai

termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

6. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

7. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti il presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

10. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.

13. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

14. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

## **Articolo 51**

### **Rilascio della concessione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione è l'Ufficio Patrimonio. L'ufficio provvede al rilascio entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese di istruttoria da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 21,00 per le richieste di occupazione permanenti e di € 11,00 per le richieste di occupazione temporanee;

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullavota relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di

presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 48 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

## **Articolo 52**

### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:

- a) la durata dell'occupazione;
- b) la misura dello spazio concesso;
- c) il motivo, l'oggetto dell'occupazione e le modalità dell'uso;
- d) la categoria della classificazione dell'area oggetto della autorizzazione/concessione al fine dell'applicazione della tariffa;
- e) le condizioni alle quali il Comune subordina la e/o autorizzazione;
- f) le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. L'atto deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, nonché per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

2. - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

3. - con facoltà da parte del Comune di revocarle con provvedimento motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate, nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

## **Articolo 53**

### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentito il loro trasferimento a terzi.

2. Le concessioni e/o autorizzazioni si intendono, in ogni caso, rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune di Todi da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione e/o autorizzazione, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. In particolare ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali incaricati dei

sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. Nel caso di rifiuti speciali deve provvedere a propria cura e spese allo smaltimento degli stessi nei modi e nei termini previsti per legge;

c) di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati;

e) versare il canone alle scadenze previste.

4. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, oltre che al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, ha pure l'obbligo di:

a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;

b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;

d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre autorità

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti, pubblici e privati, e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

5. Fanno sempre carico al concessionario la manutenzione delle opere eseguite negli spazi, aree pubbliche, e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

#### **Articolo 54**

##### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **Articolo 55**

##### **Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali<sup>5</sup>, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Articolo 56**

##### **Subentro nella concessione**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

2. Qualora non sia possibile accogliere la richiesta di subentro, l'ufficio provvederà, a seguito di apposita richiesta, al rilascio di una nuova concessione previa cessazione della precedente occupazione dalla data di rilascio della nuova concessione.

3. Qualora in corso d'anno nell'occupazione permanente subentri altro soggetto e il canone sia già stato pagato per l'intero anno, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

#### **Articolo 57**

##### **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro

<sup>5</sup> Ad esempio, il regolamento che disciplina il commercio.



di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di tre giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. Il rinnovo della concessione e la proroga dell'autorizzazione sono subordinati alla verifica dell'assenza di morosità per il canone o, nel caso di affidamento a terzi, da parte del concessionario limitatamente alle entrate di propria pertinenza.

5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

#### **Articolo 58**

##### **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza alcuna corresponsione di interessi, di indennità o quant'altro.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

#### **Articolo 59**

##### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o violi le norme dettate dalla Legge e dal presente Regolamento in materia di occupazione dei suoli.

2. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene
- c) la violazione alla norma relativa al divieto di subconcessione.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Sono causa di estinzione della concessione :

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

#### **Articolo 60**

##### **Rimozione delle opere**

1. In caso di revoca o di decadenza della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il concessionario dovrà provvedere, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale, alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere, nonché agli eventuali interventi di restauro che dovranno essere effettuati sul bene occupato.

2. Ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, il Comune provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale, con rivalsa di spese ed applicazione delle sanzioni amministrative.
3. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, è considerata occupazione abusiva.

### **TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Articolo 61**

##### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati–o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) tipologia;
  - d) finalità;
  - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 62**

##### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
2. A tale effetto il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie (ALLEGATO A):

CATEGORIA I: Centro;

CATEGORIA II: Zone limitrofe a quelle della I categoria;

CATEGORIA III: Zone limitrofe a quelle della II categoria ;
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata tra quelle in cui ricade l'occupazione.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento.
5. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### **Articolo 63**

##### **Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in giorni.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno .

#### **Articolo 64**

##### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente

inferiori a mezzo metro quadrato.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, a carattere temporanee e permanente individuate nella Legge 337/68, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con cavi, condutture ed impianti in genere, realizzate da soggetti privati, diversi dalle aziende di erogazione di pubblici servizi e tariffe son determinate in funzione ai metri lineari.

6. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi relativi a impianto e all'esercizio di distribuzione di carburanti il canone è dovuto per singolo serbatoio e l'importo è differente in base alla categoria della zona.

7. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, il canone va applicato per singolo serbatoio fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone, per singolo serbatoio, è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

8. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, differenziata per categoria, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione, e per i giorni di occupazione autorizzati.

9. Nel caso di uso di aree comunali che l'Ente affida, con proprio atto, a parcheggio custodito o a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili e strumenti di rilevazione anche automatica della durata della sosta il Canone Unico Patrimoniale è calcolato su una superficie ridotta al 10% dell'intera superficie concessa e commisurata alle ore del giorno nel corso del quale si verifica l'effettiva occupazione dell'area come parcheggio. La tariffa oraria è determinata dividendo la tariffa giornaliera per 24;

10. Nel caso in cui il Comune affida la gestione dei parcheggi su aree comunali mediante affidamento in concessione verso il pagamento di una canone concessorio remuneratorio, il concessionario è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale. Il Canone Unico Patrimoniale è calcolato su una superficie ridotta al 10% dell'intera superficie concessa ed è commisurata alle ore del giorno nel corso del quale si verifica l'effettiva occupazione dell'area come parcheggio. La tariffa oraria è determinata dividendo la tariffa giornaliera per 24.

#### **Articolo 65**

##### **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3, Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### **Articolo 66**

##### **Soggetto passivo**

1. Il Canone è dovuto al Comune di Todi dal titolare dell'atto di concessione e/o di autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del proprio territorio.

2. Il pagamento del Canone non esclude gli obblighi o i divieti derivanti dall'applicazione di leggi e/o regolamenti vigenti, così come non esclude il pagamento dei canoni di concessione, se dovuti, né, tantomeno, nel caso di occupazioni abusive, sana irregolarità originate dall'abuso medesimo.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone

## **Articolo 67**

### **Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante e manifestazioni fieristiche**

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante è rilasciata dall'ufficio Commercio del Comune di Todi il quale, in sede di rilascio dell'autorizzazione, provvede ad autorizzare anche l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche è rilasciata dall'ufficio Commercio del Comune di Todi il quale, in sede di rilascio dell'autorizzazione, provvede ad autorizzare anche l'occupazione di suolo pubblico.

## **Articolo 68**

### **Attività di propaganda elettorale, raccolta firme, fondi, scopi assistenziali e politici**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
2. Gli spazi nei quali è possibile effettuare l'occupazione per propaganda elettorale di cui al comma 1, raccolta firme, fondi, propaganda ideologica, scopi assistenziali e politici, sono individuati nell'allegato "B". Per tali occupazioni, essendo gli spazi già individuati nell'allegato "B", non si renderà necessario l'acquisizione dei relativi pareri.
3. In caso di presentazione di più domande, per lo stesso giorno e nel medesimo punto, l'ordine di priorità sarà temporale, ovvero in ordine di numero di protocollo in arrivo.

## **Articolo 69**

### **Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
5. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
6. le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
7. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
8. l'occupazione di suolo pubblico di durata non superiore ai 15 giorni consecutivi, per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero realizzate con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Todi.
9. le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
10. passi carrabili di qualsiasi natura;
11. vasche biologiche;
12. tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
13. le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
14. le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
15. le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
16. le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
17. le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
18. le occupazioni permanenti e temporanee di soprasuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
19. gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici e le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
20. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cassonetti, eco-box, ecoisole informatizzate, contenitori per indumenti, campane del vetro, ecocompattatori, ec...);
21. le occupazioni per installazione di manufatti destinati alla pubblica erogazione gratuita dell'acqua qualora siano gestiti

- dal concessionario del servizio idrico integrato;
22. le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
23. le occupazioni finalizzate a manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
24. le occupazioni temporanee effettuate dalle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali) che perseguano senza scopi di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.

#### **Articolo 70** **Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
- a) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante che utilizzino animali nei propri spettacoli, la tariffa ordinaria è ridotta del 40 per cento;
  - b) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante a condizione che non utilizzino animali nei propri spettacoli, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
  - c) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### **Articolo 71** **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste da PagoPA. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre di ogni anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
7. Per l'anno 2021, anno di istituzione del Canone Unico, il versamento del canone dovrà essere corrisposto entro il 31 maggio 2021. Il canone annuale 2021, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, potrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre ed il 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 72** **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o nelle altre forme consentite dalla legge.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **CAPO V – ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Articolo 73**

#### **Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.

### **Articolo 74**

#### **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali. I predetti interessi decorrono dalla data dell'avvenuto pagamento e sino alla data della disposizione di rimborso.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o di sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate anche su iniziativa d'ufficio e la compensazione deve avvenire con le modalità di cui al comma precedente.

### **Articolo 75**

#### **Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori nella misura annua del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00).
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 76**

#### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto il giudice, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

### **Art. 77**

### **Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

### **Articolo 78**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 79**

#### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 80**

#### **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Coloro i quali, in vigenza di occupazione spazi ed aree pubbliche o esposizioni pubblicitarie per le quali siano in possesso di autorizzazione o concessione scaduta, dovranno regolarizzare la propria posizione amministrativa entro il 31 dicembre 2021, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone.
3. Restano valide fino a scadenza e/o nuovi rinnovi le condizioni e i termini delle autorizzazioni/concessioni già rilasciate e non scadute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

### **Articolo 81**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per la collocazione dei mezzi pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 20/12/1999 e ss.mm.ii.;
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

- CATEGORIA I: Centro;
- CATEGORIA II: Zone limitrofe a quelle della I categoria;
- CATEGORIA III: Zone limitrofe a quelle della II categoria ;

**ALLEGATO B - Elenco spazi destinati a propaganda elettorale, raccolta firme, fondi, propaganda,ideologica, scopi assistenziali e politici**

**ALLEGATO A - Impianti destinati a Pubbliche Affissioni**